




Cod. IPA: e00g_ge - Cod. A00: e00g
E.O. Ospedali Galliera - Genova
Prot. Gen. PG/0017913/16
LETTERA IN USCITA del 01/07/2016
Class.: II.3.107 - Det.re: ARCHIVIO

Direzione Generale

Dipartimento Gestione Risorse Umane, Organizzazione, Affari Generali e Legali

S.C. Gestione Risorse Umane

Dirigente Responsabile: Dott. Pietro Degliangioli

Funzionario referente: Elisabetta Musicò

Telefono: 010 563 2062

Email: gru.presenzeassenze@galliera.it

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Dirigenti Medici

e, p.c.

Al Direttore Sanitario
Al Direttore Amministrativo

LORO SEDI

Oggetto: Provvedimento n. 456 del 22.06.2016, ad oggetto “Modifica ed integrazione della disciplina vigente inerente all’orario di lavoro ed alle modalità di rilevazione delle presenze e delle assenze della Dirigenza Medica dell’Ente. Recepimento integrale delle direttive di cui alla Circolare della Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Prot. n. PG/2015/215976 del 04.12.2015, ad oggetto “Attuazione articolo 14 L. 30 ottobre 2014, n. 161”.

Si porta a conoscenza che, con provvedimento n. 456 del 22.06.2016, ad oggetto “Modifica ed integrazione della disciplina vigente inerente all’orario di lavoro ed alle modalità di rilevazione delle presenze e delle assenze della Dirigenza Medica dell’Ente. Recepimento integrale delle direttive di cui alla Circolare della Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Prot. n. PG/2015/215976 del 04.12.2015, ad oggetto “Attuazione articolo 14 L. 30 ottobre 2014, n. 161”, è stata modificata la disciplina vigente in materia di orario di lavoro della Dirigenza Medica dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova.

Il provvedimento in questione è stato adottato nell’ambito delle prerogative datoriali di cui all’articolo 5 (“Potere di organizzazione”) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) e ss.mm.ii., a mente del quale “le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa... ..(omissis)... ..Le



determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.....(omissis).....Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”.

Il provvedimento si propone in primo luogo di recepire integralmente i contenuti della Circolare della Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Prot. n. PG/2015/215976 del 04.12.2015, ad oggetto “Attuazione articolo 14 L. 30 ottobre 2014, n. 161”, con la quale sono state fornite ad Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale opportune direttive in ordine alla portata e gli effetti derivanti dall’applicazione della Legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis”, in materia di orario di lavoro.

Tali direttive che, tra l’altro, costituiscono diretta attuazione dell’articolo 14 della citata Legge 30 ottobre 2014, n. 161, si sostanziano nei punti di seguito dettagliati, e segnatamente:

Libera professione (*intramoenia*)

- Per la natura stessa delle prestazioni e delle finalità definite dal legislatore, la libera professione esercitata ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria) e dell’art. 15-duodecies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii., non rientra nella definizione di orario di lavoro.

Prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2, C.C.N.L. 8 giugno 2000 - Dirigenza Area III Sanità S.P.T.A. e Area IV Sanità Medica e Veterinaria

- Le prestazioni richieste allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, ex articolo 55, comma 2, dei C.C.N.L. 8 giugno 2000 della Dirigenza Area III Sanità S.P.T.A. e Area IV Sanità Medica e Veterinaria devono essere considerate ai fini del computo della durata massima dell’orario di lavoro e del riposo giornaliero, ancorché rubricate dai suddetti Contratti Collettivi sotto la voce “Tipologie di attività libero professionali”. Tali prestazioni, infatti, non solo risultano riconducibili alle funzioni istituzionali dell’Azienda, Ente o Istituto del S.S.R., ma costituiscono, nella sostanza, un’estensione della normale attività dei dirigenti medici e sanitari interessati. Diverse determinazioni in materia dovranno essere definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Calcolo del riposo

- In coerenza con la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 8/2005, secondo la quale le undici ore di riposo consecutivo ogni 24 ore vanno calcolate “dall’ora di inizio della prestazione lavorativa”, il riposo può intercorrere



anche tra periodi lavorativi svolti in giornate diverse.

Pronta disponibilità

- Sono ricomprese nell'orario di lavoro le prestazioni effettuate a seguito di chiamata (pronta disponibilità); tali prestazioni sospendono, e non interrompono, il periodo di riposo.

Limite massimo della prestazione lavorativa giornaliera

- In coerenza con l'articolo 7 (rubricato "Riposo giornaliero") del D.Lgs. n. 66/2003, e ss.mm.ii., "ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità". Alla quantificazione della durata massima della prestazione lavorativa giornaliera si perviene operando la differenza tra la giornata di ventiquattro ore e le undici ore di riposo obbligatorio imposte dalla prefata norma, detratti i dieci minuti di pausa obbligatoria minima previsti dal successivo articolo 8 del medesimo D.Lgs. n. 66/2003, di talché la durata massima dell'orario lavorativo giornaliero è pari a dodici ore e cinquanta minuti.

Aderendo, poi, al consolidato orientamento derivante dalla giurisprudenza comunitaria (che ha definitivamente chiarito come il servizio di guardia medica debba sempre considerato integralmente orario di lavoro, in quanto gli obblighi in capo al Dirigente Medico di essere fisicamente presente sul luogo indicato dal datore di lavoro e di tenersi a disposizione per fornire immediatamente la sua opera rientrano nell'esercizio delle funzioni del Dirigente stesso), viene novellata all'articolo 9 la disposizione secondo cui "la guardia medica, nell'ambito della "continuità assistenziale" riconosciuta dalla Regione Liguria come valore e modello organizzativo per la garanzia della salute del cittadino, è svolta durante il normale orario di lavoro, ossia all'interno delle 34 ore e mezza settimanali, nelle ore notturne e nei giorni festivi.....Per tali ore, utilizzate prioritariamente per la copertura del normale orario di servizio, sono corrisposte pertanto le prescritte indennità notturne e/o festive".

Si ritiene, altresì, opportuno richiamare l'attenzione della Dirigenza Medica sulla disposizione di cui al novellato articolo 2, nella parte in cui viene stabilito che "ogni dirigente potrà compensare in automatico il debito orario mensile residuo con le ore eccedenti del bimestre precedente al mese di riferimento, purché vengano salvaguardate le esigenze di servizio ed il conseguimento di quanto precisato al comma precedente (ad esempio: la carenza di orario del mese di gennaio potrà essere compensata esclusivamente con il precedente bimestre novembre-dicembre, e così via)".

Si evidenzia che le nuove disposizioni dispiegano efficacia nei confronti di tutte le strutture dell'Ente a decorrere dal 1° luglio 2016, data in cui anche il sistema operativo IrisWeb verrà adeguato alle nuove modalità di rilevazione che andranno, quindi, a sostituire



ogni precedente disposizione non più compatibile, o comunque in difformità, con lo stesso, con particolare riferimento alle disposizioni precedentemente dettate dal provvedimento n. 296 dell'8.05.2013.

Viene, infine, demandata a successivo provvedimento la complessiva rivisitazione di tutte le disposizioni vigenti, ai fini della successiva predisposizione di un documento organico e strutturato di Ente in materia di orario di lavoro della Dirigenza Medica, al precipuo scopo di completare, in quella sede, la disciplina inerenti a tutti gli istituti correlati alle disposizioni normative intervenute per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, dalla Legge 30 ottobre 2014, n. 161, atteso che alcune partite (a mero titolo esemplificativo, la disciplina della pausa) necessitano ancora di una puntuale definizione, alla quale si auspica di poter addivenire sia attraverso le specifiche direttive che Regione Liguria vorrà emanare in tal senso, sia mediante confronto allargato con altre realtà del sistema regionale, non escludendo la costituzione di tavoli tecnici nel corso dei quali risulti possibile avvalersi anche del costruttivo apporto delle Rappresentanze Sindacali.

Confidando che sarà colta appieno l'importanza di quanto rappresentato con la presente, tenuto anche conto della stretta correlazione esistente tra i sistemi di rilevamento della presenza ed i profili disciplinari definiti dal legislatore, di cui all'art. 55-*quater*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., si invita ad agevolare la più ampia e capillare diffusione della presente comunicazione presso tutto il personale interessato.

E' gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Dott. Adriano LAGOSTENA
Il Direttore Generale

